



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Decreto n. 828

IL RETTORE

- VISTA la Legge 09/05/1989, n.168;
VISTO il D.Lgs 30/03/2001, n. 165;
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 e s.m.i., ed in particolare l'art. 22;
VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
VISTE le modifiche - apportate dall'art. 14 del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 - all'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il D.M. n. 639 del 02.05.2024 "Determinazioni dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari";
VISTE le deliberazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 03/04/07.03.2025 e del 07.03.2025 in ordine all'emanazione del Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22, della legge 30.12.2010, n. 240, come modificato dall'art. 14, comma 6-septies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
RAVVISATA pertanto, la necessità di provvedere all'emanazione del Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi della Legge 30.12.2010, n. 240, art. 22, modificato con la Legge 79/2022.

D E C R E T A

1. Per quanto in premessa, è emanato il testo del "Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.2010, n. 240, come modificato dall'art. 14, comma 6-septies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79".

Bari, 10.03.2025

IL RETTORE
f.to Stefano BRONZINI

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240, COME MODIFICATO DALL'ART. 14, COMMA 6-SEPTIES DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 29 GIUGNO 2022, N. 79.

Titolo I

Principi generali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

- 1) L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. Nel caso di fondi gravanti sul proprio bilancio, la spesa annuale complessiva dei contratti di ricerca non potrà superare il limite di spesa previsto dal comma 6 dell'art. 22 della L. 240/2010.
- 2) Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240.

ART. 2

Caratteristiche dei contratti di ricerca

- 1) I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
- 2) La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

ART. 3

Modalità di selezione

- 1) L'assunzione dei contrattisti di ricerca avviene previo espletamento di procedure di selezione, per titoli e colloquio, relative a uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare (GSD) volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso.
- 2) Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni di procedure di finanziamento competitivo indette dai ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato in assenza di espletamento di procedure selettive. In questo ultimo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, su proposta del Dipartimento interessato.

Titolo II

Procedure di selezione

ART. 4

Attivazione delle procedure di selezione

- 1) Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione dei contratti di ricerca in seduta ristretta ai professori ordinari e associati ed ai ricercatori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ferma restando la validità del quorum strutturale. La predetta attivazione è deliberata nell'ambito della disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione di Dipartimento e di Ateneo, tenuto conto dei vincoli di Legge, salvo il caso di finanziamenti esterni.
- 2) Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - c) il/i gruppo/i scientifico-disciplinare/i;
 - d) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) la sede di svolgimento delle attività;
 - f) la modalità di copertura finanziaria, indicando gli estremi delle fonti di finanziamento su cui gravare il costo del contratto;
 - g) il numero massimo di pubblicazioni, con un valore compreso tra di 2 e 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - h) l'eventuale indicazione della conoscenza di una lingua straniera;
 - i) le informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
 - j) il Responsabile della ricerca, ove previsto.

ART. 5

Bando di selezione

- 1) Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere:
 - a) il numero dei posti;
 - b) il programma di ricerca;
 - c) il/i gruppo/i scientifico-disciplinare/i;
 - d) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) il Dipartimento di appartenenza e la sede di svolgimento dell'attività;
 - f) le modalità di selezione;
 - g) i requisiti per la partecipazione;
 - h) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi; l'eventuale lingua straniera di cui si chiede la conoscenza;
 - i) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - j) le modalità di convocazione dei candidati al colloquio;
 - k) le informazioni relative al progetto di ricerca;
 - l) le modalità e i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;
 - m) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
- 2) Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero competente e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
- 3) I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di almeno 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.

ART. 6**Candidati ammissibili alle selezioni**

- 1) Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
- 2) Possono, altresì, partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.
- 3) Non possono partecipare alle selezioni:
 - il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle Università, degli enti pubblici di ricerca e delle Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010;
 - coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
- 4) L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato Decreto del Rettore e notificata all'interessato.

ART. 7**Commissione giudicatrice**

- 1) La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto rettorale, pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito web di Ateneo, su proposta del Dipartimento interessato ed è composta, garantendo, ove possibile, il rispetto della parità di genere, da tre docenti (professori o ricercatori) effettivi e da tre docenti supplenti, di cui almeno un professore di ruolo, afferenti al settore scientifico-disciplinare o al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Alla nomina si procede successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
- 2) Ai componenti delle Commissioni giudicatrici si applicano le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle predette situazioni di incompatibilità.
- 3) Dalla data di pubblicazione decorrono 5 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei Commissari.
- 4) La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica.
- 5) La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Commissione comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e presentate in forma scritta.
- 6) Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Art. 8

Modalità di svolgimento delle selezioni

- 1) La selezione è volta a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto della selezione, ed il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto della selezione.
- 2) I candidati dovranno allegare la documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
- 3) I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) qualità, quantità e significatività dell'attività di ricerca, indicata nel curriculum scientifico-professionale, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza delle pubblicazioni allegare con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c) il colloquio è volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
- 4) Ai fini della selezione la Commissione dispone di 100 punti di cui 50 riservati ai titoli e 50 al colloquio.
- 5) Per la valutazione dei titoli, il punteggio è così ripartito:
 - a) **15** punti per ognuno dei seguenti titoli attinenti al profilo indicato nel bando:
 - I) dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero;
 - II) titolo di specializzazione di area medica per i settori interessati;
 - b) 4 punti per ogni anno di dottorato di ricerca attinente fino ad un massimo di 12 punti;
 - c) fino ad un massimo di complessivi 5 punti per i seguenti titoli attinenti al profilo per cui si concorre:
 - I) master di I livello e corsi di perfezionamento universitari post laurea = 1 punto,
 - II) master di II livello = 3 punti,
 - III) diploma di specializzazione di area non medica = 5 punti,
 - d) fino ad un massimo di complessivi 5 punti per borse di studio o per attività di ricerca documentata e svolta presso enti pubblici o privati attinenti al profilo per cui si concorre: punti uno per ogni annualità o frazione di anno pari o superiore a 6 mesi.
 - e) fino ad un massimo di 25 punti per pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato, attinenti al profilo per cui si concorre.
- 6) Per ogni candidato, la Commissione valutatrice deve analiticamente riportare nel verbale i titoli valutati ed il punteggio ad essi attribuito.
- 7) Il risultato della valutazione dei titoli è reso pubblico sulla pagina web della selezione almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.
- 8) Il colloquio potrà svolgersi in modalità telematica, è volto ad accertare l'attitudine alla ricerca del candidato, verte sul progetto e relativa tematica indicati nel bando. Nel corso del colloquio sarà accertata la conoscenza della lingua straniera eventualmente indicata nel bando.
- 9) Sarà cura della Commissione, almeno 7 giorni prima dello svolgimento del colloquio, comunicare via e-mail ai candidati, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione, la data, il luogo e l'ora in cui si terrà il colloquio, che potrà svolgersi anche in modalità telematica, utilizzando lo strumento della videoconferenza. Il candidato dovrà risultare reperibile all'indirizzo, preventivamente comunicato, nella giornata prevista per la prova orale. Ai fini dell'identificazione e, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, a identificarsi, esibendo un valido documento di identità.

La mancata comunicazione dell'indirizzo, il mancato collegamento, l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo, ai sensi del capoverso precedente, costituiscono cause di esclusione dalla procedura selettiva. L'Università declina qualsiasi responsabilità per l'eventualità che ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento della prova orale.
- 10) La Commissione redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della somma dei punteggi conseguiti dai candidati nella valutazione dei titoli e del colloquio. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di punti 45 su 100.
- 11) In caso di parità di punteggio la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

ART. 9**Termine del procedimento**

- 1) La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro il termine massimo di due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su richiesta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a un mese.
- 2) Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore entro 60 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione, da pubblicarsi sul sito di Ateneo.
- 3) Le procedure selettive di cui al presente Regolamento non danno luogo a dichiarazioni di idoneità. La graduatoria di merito è utilizzabile esclusivamente in caso di decadenza o rinuncia alla stipula del contratto da parte dei vincitori.

ART. 10**Stipula del contratto di lavoro e relativa durata**

- 1) Nel contratto di lavoro a tempo determinato dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
 - b) la ricerca cui è collegato il progetto;
 - c) il trattamento economico.
- 2) Il contratto di lavoro è sottoscritto dal trattatista e dal Rettore.
- 3) Il Direttore di Dipartimento provvederà a comunicare agli uffici competenti dell'Amministrazione la data della presa di servizio del trattatista.
- 4) In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Titolo III**Disciplina del rapporto di lavoro****ART. 11****Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro**

- 1) I trattatisti di ricerca articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Direttore del Dipartimento presso cui svolgono l'attività e con il Responsabile della ricerca, ove previsto.
- 2) Il trattatista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
- 3) Ai trattatisti viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 e s.m.i., in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge n. 05.02.1992, n. 104 e s.m.i., per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40, 68, 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e s.m.i., in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità e per motivi di famiglia.

ART. 12**Proroga dei contratti**

- 1) Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca sono prorogabili fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
- 2) L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
- 3) La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento in seduta ristretta ai professori ordinari e associati ed ai ricercatori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione di Dipartimento e di Ateneo, tenuto conto dei vincoli di Legge.
- 4) La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto dell'interessato alla Direzione competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.

- 5) Il Consiglio di Amministrazione autorizza la proroga nella seduta che si svolgerà, al più tardi, nel mese precedente la scadenza del contratto.
- 6) La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Rettore.

ART. 13 **Rinnovo dei contratti**

- 1) I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
- 2) L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della Legge 240 del 2010.
- 3) Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Dipartimento in seduta ristretta ai professori ordinari e associati ed ai ricercatori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione di Dipartimento e di Ateneo, tenuto conto dei vincoli di Legge.
- 4) La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto dell'interessato alla Direzione competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione,
- 5) Il Consiglio di Amministrazione autorizza il rinnovo nella seduta che si svolgerà, al più tardi, nel mese precedente la scadenza del contratto.
- 6) Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore.

ART. 14 **Risoluzione del rapporto di lavoro**

- 1) La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
- 2) Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
- 3) Trascorso il periodo di cui al comma 2 del presente articolo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il contrattista è tenuto a dare un preavviso di almeno 30 giorni; il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per il contratto vengono reintegrati alle Strutture interessate.
- 4) Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica, sia la mancata approvazione della stessa da parte del responsabile scientifico, ove previsto, ovvero del Direttore di Dipartimento, sentito il Consiglio di Dipartimento.

ART. 15 **Incompatibilità e ulteriori incarichi**

- 1) I contratti sono incompatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - borse di studio o di ricerca, a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
- 2) Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
- 3) Il titolare del contratto di ricerca non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
- 4) Ai contrattisti si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo per i professori e i ricercatori.

- 5) I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

ART. 16

Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

- 1) Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, il trattamento economico annuo lordo rapportato al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
- 2) Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
- 3) L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio ed alla responsabilità civile.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 17

Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

- 1) Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente nelle materie trattate; sono, altresì, fatte salve le eventuali disposizioni di legge e/o derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale che dovessero intervenire successivamente alla emanazione del presente Regolamento.
- 2) Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Senato Accademico, è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino di Ateneo.